

**Parte nel procedimento principale**

Ricorrente: A

Con l'intervento di: Helsingin poliisilaitos, Poliisihallitus

**Dispositivo**

1) L'allegato I, parte III, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che una persona giuridica di diritto privato, quale una società commerciale, rientri nella nozione di «organismo di verifica», di cui al paragrafo 1 di quest'ultima disposizione, qualora tale persona compaia nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione.

2) L'allegato I, parte III, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un certificato di disattivazione di un'arma da fuoco sia rilasciato da un «organismo di verifica», lo Stato membro in cui è trasferita l'arma da fuoco disattivata è tenuto a riconoscere detto certificato, salvo che le autorità competenti di tale Stato membro constatino, in occasione di un esame sommario dell'arma di cui trattasi, che tale certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni di cui a tale regolamento di esecuzione.

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 19.7.2021.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Castelló de la Plana — Spagna) — Casilda / Banco Cetelem SA**

(Causa C-302/21) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale – Controversia principale divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire)**

(2023/C 24/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Castelló de la Plana

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Casilda

Convenuta: Banco Cetelem SA

**Dispositivo**

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Castelló de la Plana (Tribunale di primo grado n. 4 di Castelló de la Plana, Spagna), con decisione del 7 maggio 2021.

(<sup>1</sup>) GU C 382 del 20.9.2021.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG**

**(Causa C-358/21) (<sup>1</sup>)**

***(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Clausola attributiva di competenza – Requisiti di forma – Clausola contenuta nelle condizioni generali – Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto – Consenso delle parti)***

(2023/C 24/13)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Tilman SA

Convenuta: Unilever Supply Chain Company AG

**Dispositivo**

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l'indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet l'accesso al quale consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi.

(<sup>1</sup>) GU C 338 del 23.8.2021.

---